



Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Protezione Civile

Ordinanza

SINOR / 107 / 2020 del 03-06-2020

OGGETTO: **MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLE NORME SOVRAORDINATE PER LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI DEL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE.**

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020 ad oggetto : "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la nota esplicativa all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti il D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato Decreto Legge n. 6/2020;

Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020,2/2020,3/2020, 4/2020, 5/2020,6/2020,7/2020 e 9/2020 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l'Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 21.03.2020, efficace fino al 25 marzo 2020, con la quale sono state assunte specifiche misure su base locale, in base Ordinanza della Regione n. 9/2020 e l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e la successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 25-03-2020 che prorogava le suddette misure fino al 03 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 che impone su tutto il territorio nazionali ulteriori restrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 27 del 21.03.2020 con quale sono state assunte specifiche misure a base locale finalizzate a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti incoerenti per contenere al minimo i rischi alla popolazione con spostamenti non necessari per approvvigionamento di beni non ritenuti di comprovata necessità, e la successiva Ordinanza Sindacale n. 28 del 25-03-2020 che prorogava le suddette misure fino al 03-04-2020;

Vista Ordinanza Regionale Liguria nr. 13 del 30/03/2020

Visto il DPCM del 01/04/2020 efficace fino al 13/04/2020 ;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 ed il Decreto n. 18/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to Protezione Civile del Commissario Delegato - Presidente della Regione Liguria, recante ulteriori disposizioni per la Regione Liguria rispetto al DPCM 10.04.2020;

Richiamata L'Ordinanza Sindacale n. 47 del 14.04.2020 "Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 - proroga delle misure a livello locale previste nel Decreto 18/2020 - fino al 23 maggio 2020 compreso";

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 19 del 14 aprile 2020 che sostituisce integralmente il succitato Decreto n. 18/2020 con dei chiarimenti;

Ritenuto, secondo quanto chiarito nell'Ordinanza della Regione Liguria n. 19/2020, di annullare l'Ordinanza Sindacale n. 47/2020 e di prorogare l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 25.03.2020 fino 3 MAGGIO 2020

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 22 del 26 Aprile 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile 2020".

Vista l'Ordinanza del Sindaco n° 67 del 27 Aprile;

Visto il DPCM del 26 Aprile 2020 efficace fino al 17/05/2020;

Vista la circolare del Ministero degli Interni n° 15350/117 (2) del 2 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 24/2020 del 3 Maggio 2020 con oggetto "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020";

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 25 del 3 Maggio 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 26 Aprile 2020";

Visto il Decreto Legge del 16 Maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 efficace fino al 14/06/2020;

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 29 del 16 Maggio 2020 con oggetto "Disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da Dispositivi per la Protezione Individuale";

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 Maggio 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 Maggio 2020" efficace fino al 02/06/2020.

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 33 del 22 maggio 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020" ove viene stabilito che "per la sola stagione balneare 2020, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell'affollamento sulle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art. 11 ter della legge regionale 28.4.1999 n. 13 e s.m.ed i. ed alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, il Comune può autorizzare il gestore

(o il concessionario nel caso di tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature anziché il 50% il 70% del fronte mare dell'area in concessione”;

Vista l'Ordinanza della Regione Liguria n. 34 del 22 maggio 2020 con oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020" ove vengono adottate le "Linee guida per l'apertura delle attività economico produttive" ed in particolare le disposizioni impartite per le Attività Turistiche quali, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere;

Richiamate le D.G.R.:

- n° 422 del 22.5.2020 con la quale sono state emanate le disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per gli stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020;
- n° 423 del 22.5.2020 con la quale sono state recepite i contenuti delle "Linee guida proposte da ANCI" per le modalità di accesso e gestione delle spiagge pubbliche comunali nonché ai moli, scogliere e dighe come allegate alla citata deliberazione;

Vista l'ordinanza sindacale n° 103 del 01.06.2020, efficace fino al 7 giugno compreso, con la quale è stato stabilito tra l'altro:

- il divieto di stazionamento sugli arenili (inteso come balneazione ed elioterapia) consentendo il transito, il bagno in mare e le attività sportive acquatiche individuali (ad esempio: windsurf, attività subacquea, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);
- che l'accesso alle spiagge sarà sempre consentito al personale dei bagni marini per le lavorazioni di montaggio attrezzature e ripascimento;

Considerato che risulta necessario impartire ai Settori competenti in materia le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra in particolare per quanto riguarda le spiagge libere comunali per ragioni di sanità pubblica e di ordine pubblico, atteso che risultano mancanti negli attuali piani esecutivi di gestione approvati dal Comune;

Ritenuto di individuare nella società dei servizi comune "Albisola Servizi", nel quadro dei contratti già in essere con la medesima società, il sistema gestionale operativo più efficace ed efficiente per poter rendere fruibili ed in sicurezza le aree delle spiagge libere comunali, nella fattispecie di cui al secondo capoverso delle Linee guida proposte da ANCI ed approvate con la citata D.G.R. n° 423 del 22.5.2020;

Considerato per ragioni di pubblica sicurezza e per le difficoltà oggettive di controllo di mantenere l'inibizione di accesso e alla fruizione:

- dei moli presenti sul territorio comunale;
- della spiaggia libera posta a levante del molo Torre;

Considerato inoltre di aprire la stagione balneare per le spiagge libere comunali dalle ore 8.00 alle ore 19.00, a far data dal 8 giugno e sino al termine della stagione,;

1. **spiaggia libera centrale**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Chiesa, destinata a gruppi familiari;
2. **spiaggia libera piazza Matteotti**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Matteotti, destinata a bagnanti singoli;
3. **spiaggia libera piazza del Talian**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza del Talian, destinata a bagnanti singoli;
4. **spiaggia libera rio Giancardo-gradoni**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare dalla rampa in sottopasso all'altezza del rio Giancardo, destinata a gruppi familiari;
5. **spiaggia libera capo Torre**, con unico accesso dalla rampa e dalla scala posta a ponente della galleria Rossello, destinata a gruppi familiari;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1)-di mantenere l'inibizione di accesso e alla fruizione:

- dei moli presenti sul territorio comunale;
- della spiaggia libera posta a levante del molo Torre;

2)-di aprire la stagione balneare per le spiagge libere comunali dalle ore 8.00 alle ore 19.00, a far data dal 8 giugno sino al termine della stagione balneare:

1. **spiaggia libera centrale**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Chiesa, destinata a gruppi familiari;
2. **spiaggia libera piazza Matteotti**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza Matteotti, destinata a bagnanti singoli;
3. **spiaggia libera piazza del Talian**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare all'altezza di piazza del Talian, destinata a bagnanti singoli;
4. **spiaggia libera rio Giancardo-gradoni**, con unico ingresso dalla passeggiata a mare dalla rampa in sottopasso all'altezza del rio Giancardo, destinata a gruppi familiari;
5. **spiaggia libera capo Torre**, con unico accesso dalla rampa e dalla scala posta a ponente della galleria Rossello, destinata a gruppi familiari;

3)-Al Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Demanio di attuare le disposizioni in merito alla gestione delle disposizioni le spiagge libere comunali meglio elencate in premessa impartite dalle norme sovraordinate e dalla presente ordinanza procedendo alla attuazione delle disposizioni di cui sopra senza indugio, eventualmente con le procedure stabilite dall'art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del DLGS n° 50 del 18.4.2016, attesa la presenza dichiarazione di emergenza sanitaria e la ragionevole previsione del fatto che, se non sia attuano le disposizioni impartite con le citate DGR 422 e 423 del 22.05.2020 e le Ordinanze della Regione Liguria n. 33 e 34 del 22 maggio 2020, possa verificarsi un rischio per la salute pubblica;

4)-di individuare la società dei servizi comune "**Albisola Servizi**", nel quadro dei contratti già in essere con la medesima società, il sistema gestionale operativo più efficace ed efficiente per poter rendere fruibili ed in sicurezza le aree delle spiagge libere comunali, nella fattispecie di cui al secondo capoverso delle Linee guida proposte da ANCI ed approvate con la citata DGR n° 423 del 22.5.2020;

5)-di stabilire che sino alla completa attuazione delle disposizioni impartite dalle con le citate DGR 422 e 423 del 22.05.2020 e le Ordinanze della Regione Liguria n. 33 e 34 del 22 maggio 2020 la spiaggia libera attrezzata e le spiagge libere comunali dovranno essere chiuse al pubblico;

6)-rimangano efficaci le precedenti ordinanze per quanto compatibili con la presente.

I N F O R M A

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente sarà perseguita a norma di legge.

D I S P O N E

- la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- la notifica a tutti i soggetti interessati;
- la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Savona;
 - alla Regione Liguria
 - al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.
 - al Comando di P.M.
 - alla Capitaneria di Porto di Savona

Il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il Sindaco
Maurizio Garbarini
Documento Firmato Digitalmente